



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n.1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l’art.3-quinques il quale prevede che “attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art.9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, prot. n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, prot. n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, con i quali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, rispettivamente dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 9 febbraio 2024 prot. n. 430;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, la cui entrata in vigore è stata rinviata all'anno accademico 2024/2025 dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, è stato adottato il nuovo "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" (pubblicato in G.U 20 giugno 2024, n.143), il quale, all'articolo 18, primo comma, dispone che *"a decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo"*, a.a. 2025/2026, il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.143 è abrogato;

CONSIDERATO che l'articolo 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 prevede che *"entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a)";*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 20 febbraio 2023, prot. n. 2015, con la quale è stato richiesto al Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di voler predisporre, a partire dalla proposta di riforma dei settori disciplinari allegata alla predetta nota – proposta che ha tenuto conto del primo schema elaborato in seno al gruppo di lavoro su reclutamento e didattica, costituito nell'ambito del "Tavolo AFAM", nominato con D.M.15 aprile 2020, prot. n. 29, e integrato con D.M.11 novembre 2020, prot. n. 851 – una tabella di corrispondenza tra attuali settori artistico-disciplinari e nuovi settori AFAM, tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate, con le relative declaratorie e profili disciplinari di competenza, raggruppati in aree omogenee, nonché di voler esprimere una valutazione complessiva della proposta, con particolare attenzione alla possibilità di ulteriori riduzioni di settori, soprattutto in presenza di attuali SAD per i quali vi è l'assenza o un numero minimo di cattedre;

VISTO, quindi, il parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nel corso dell'adunanza del 12 giugno 2024, adottato con delibera prot. n. 7967, del 02 luglio 2024, avente ad oggetto la revisione dei settori artistico-disciplinari AFAM e dei relativi profili disciplinari ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 83/2024, con la quale il Consiglio, unitamente al parere favorevole, ha trasmesso una tabella di corrispondenza tra attuali settori artistico-disciplinari e nuovi settori AFAM, contenente le modifiche così deliberate;

VISTA l'integrazione della citata tabella, trasmessa dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica con nota prot. n.10761, del 29 luglio 2024;

VISTA la nota prot. n. 11142, del 2 agosto 2024, con la quale la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore ha formulato al CNAM alcune osservazioni in merito alla tabella di corrispondenza tra



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

attuali settori artistico-disciplinari e nuovi settori AFAM già trasmessa, unitamente alla richiesta di voler considerare la possibilità di effettuare ulteriori accorpamenti di settori;

VISTA la nota prot. n. 13853, del 28 novembre 2024, con la quale il CNAM, facendo seguito alle osservazioni relative alla proposta di revisione dei settori artistico-disciplinari deliberate nella seduta del 17-18 settembre 2024, ha riscontrato la nota prot. n. 11142 del 2 agosto 2024 della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore trasmettendo la relazione finale sullo schema di revisione dei settori artistico-disciplinari AFAM e dei relativi profili disciplinari, e allegando i nuovi settori per il restauro e la versione definitiva della tabella di corrispondenza tra i precedenti settori artistico-disciplinari e nuovi settori AFAM;

CONSIDERATO che i profili disciplinari sono definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83;

RITENUTO, pertanto, di approvare la revisione dei settori artistico-disciplinari così ridefiniti;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari e definizione dell'ambito di applicazione)*

1. I settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, sono individuati nell'allegata tabella A "Nuovi settori artistico-disciplinari Afam" che è parte integrante del presente decreto.
2. I settori artistico-disciplinari contengono profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a) del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.
3. I settori artistico-disciplinari di cui ai commi precedenti si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.
4. I precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto.

### **Articolo 2**

*(Accompagnatori)*

1. Alle cattedre dei precedenti settori artistico disciplinari ADTM/01 "Pratica musicale in ambito coreutico" e ADRM 018 "Accompagnamento e collaborazione al pianoforte per il canto e la danza" e ai docenti di ruolo su tali cattedre si applica l'articolo 4 del D.M. 9 febbraio 2024, n. 430.
2. Al fine di garantire la programmazione didattica e l'offerta formativa, con deliberazione del Consiglio accademico, adeguatamente motivata, le Accademie nazionali possono disporre la transizione di parte di tali cattedre al nuovo settore artistico-disciplinare AFAM066, "Relazione musica-danza". I docenti interessati



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

dalla transizione svolgeranno l'attività didattica prevista dalla declaratoria del nuovo settore AFAM066, "Relazione musica-danza", rimanendo esclusa l'attività di accompagnamento e collaborazione al pianoforte o alle percussioni.

## **Articolo 3**

*(Transizione dai precedenti ai nuovi settori artistico-disciplinari)*

1. Con delibera adeguatamente motivata da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli accademici delle Istituzioni, nell'ambito della loro autonomia, approvano la transizione delle cattedre dai precedenti ai nuovi settori artistico-disciplinari AFAM, così come ridefiniti dalle tabelle A e B e che sono parti integranti del presente decreto.
2. Per i precedenti settori artistico-disciplinari per i quali è prevista, ai sensi della tabella B allegata al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei nuovi settori artistico-disciplinari, il Consiglio accademico accerta, con la delibera di cui al comma precedente, la transizione della cattedra nel nuovo settore artistico-disciplinare nonché l'inquadramento dei docenti titolari nel medesimo nuovo settore artistico-disciplinare.
3. Per i precedenti settori artistico-disciplinari per i quali è prevista, ai sensi della tabella B allegata al presente decreto, la corrispondenza con più di uno tra i nuovi settori artistico-disciplinari, il Consiglio accademico con la delibera di cui al comma 1, coerentemente con la programmazione didattica e di ricerca precedentemente deliberate, approva la transizione di ciascuna cattedra a un solo e univoco settore artistico-disciplinare tra quelli corrispondenti in base alla tabella.
4. Coerentemente con l'attribuzione di ciascuna cattedra a uno dei nuovi settori artistico-disciplinari, effettuata ai sensi del comma precedente, il Consiglio accademico assegna a ciascuna di esse i docenti titolari su tali cattedre. L'assegnazione avviene con la medesima delibera del Consiglio accademico, valutando le competenze e le esperienze didattiche e artistico-professionali dei docenti titolari e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del docente interessato.
5. La delibera motivata approvata dal Consiglio Accademico è tempestivamente caricata nell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero.

## **Articolo 4**

*(Graduatorie nazionali)*

1. Le graduatorie nazionali di cui all'art. 1, comma primo, lettera i) del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, e gli elenchi di cui all'art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, rimangono in vigore, nei termini di legge, con riferimento ai precedenti settori artistico-disciplinari. La chiamata da graduatorie nazionali avverrà, ai sensi del d.P.R. n. 83/2024, facendo ricorso alla tabella di corrispondenza di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. Le graduatorie costituite a valere sui settori artistico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, prot. n. 89, e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzabili esclusivamente dalle Accademie di belle arti e dal Politecnico delle arti di Bergamo.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

3. Le graduatorie costituite a valere sui settori artistico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, prot. n. 90, e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzabili esclusivamente dai Conservatori di musica, dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e dal Politecnico delle arti di Bergamo.
4. Le graduatorie costituite a valere sui settori artistico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, prot. n. 125, sono utilizzabili esclusivamente dall'Accademia nazionale di danza.
5. Le graduatorie costituite a valere sui settori artistico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, prot. n. 126 sono utilizzabili esclusivamente dall'Accademia nazionale di arte drammatica.
6. Le graduatorie costituite a valere sui settori artistico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, prot. n. 127, sono utilizzabili esclusivamente dagli ISIA.
7. Qualora, ai sensi del primo comma, ad un nuovo settore artistico-disciplinare corrispondano più precedenti settori artistico-disciplinari la chiamata da graduatorie nazionali, nel rispetto dei criteri previsti dalle relative norme istitutive, dovrà avvenire attingendo per prima alla graduatoria nazionale ancora capiente fra le graduatorie nazionali corrispondenti ai precedenti settori artistico-disciplinari. Laddove vi sia più di una graduatoria nazionale capiente con riferimento al medesimo nuovo settore artistico-disciplinare, il Consiglio accademico, motivando adeguatamente, individua la graduatoria da utilizzare, attingendo alla graduatoria nazionale corrispondente ai precedenti settori artistico-disciplinari che risulti essere maggiormente coerente con la programmazione didattica e di ricerca già deliberata dall'istituzione.

### **Articolo 5**

*(Efficacia)*

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 gli effetti del presente decreto decorrono dall'applicazione delle disposizioni di detto d.P.R., ivi compresa la programmazione del personale per l'anno accademico 2025/2026. L'avvio delle procedure di cui ai precedenti articoli avviene durante l'anno accademico 2024/2025.

IL MINISTRO

*Sen. Anna Maria Bernini*

Allegati al presente decreto:

**Tabella A: Tabella nuovi settori artistico-disciplinari Afam**

**Tabella B: Tabella di corrispondenza dai nuovi ai precedenti settori artistico-disciplinari**